

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3677

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa del Deputato DURAND DE LA PENNE**

*Presentata il 23 marzo 1962*

**Modifica dell'articolo 213 del Codice della navigazione,  
approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 213 del Codice della navigazione, nel fissare le condizioni per il comando di navi da diporto a vela di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate, stabilisce in particolare, all'ultimo comma, che a comandare o a prestare la loro opera per la manovra di navi a vela di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate *partecipanti a regate* possono essere ammessi, dalle associazioni nautiche, i minori di diciotto anni, ma non dei quattordici, con il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela.

Peraltro si nota una contraddizione nella norma ora citata, derivante dal fatto che un ragazzo di 14 anni può partecipare ad una regata, anche al comando di una nave, ma non può compiere un'uscita di addestramento nella sua qualità di allievo di una Scuola di vela, il che equivale ad ammettere i giovani ad esami, quali sono le regate, senza dar loro la possibilità di prepararsi frequentando le Scuole di vela.

Per eliminare l'accennata contraddizione, che comporta anche gravi difficoltà all'esercizio dello sport velico, ho predisposto la presente proposta di legge, intesa a sostituire l'ultimo comma dell'articolo 213 del Codice della navigazione, in modo che i giovani di età compresa fra i 14 e i 18 anni possano essere ammessi dalle Associazioni nautiche a comandare o a prestare la loro opera per la manovra di navi a vela di stazza lorda non superiore alle 25 tonnellate, *non solo durante le regate, ma anche durante gli allenamenti*.

Onorevoli colleghi! Sono sicuro che la presente proposta di legge, intesa a sopprimere una evidente contraddizione esistente nelle vigenti norme, riporterà la vostra approvazione, contribuendo così ad eliminare un grave intralcio alla diffusione dello sport velico, che conta nel nostro Paese un numero sempre maggiore di appassionati.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

L'ultimo comma dell'articolo 213 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è sostituito dal seguente:

« A comandare o a prestare la loro opera per la manovra di navi a vela di stazza lorda non superiore alle 25 tonnellate durante le regate ovvero durante gli allenamenti possono essere ammessi, dalle Associazioni nautiche di cui al 2° comma, i minori dei diciotto anni, ma non dei quattordici, con il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela, anche senza il possesso della prescritta abilitazione ».